

attualmente prevista, intenderei aggiungere la parte dell'emendamento Zanotti 11.1 che ho letto in precedenza.

Il comma 5 risulterebbe del seguente tenore: « I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo ».

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, potrebbe spiegare meglio come intenderebbe suddividere la votazione ?

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, chiederei di suddividere la votazione nei termini seguenti: il comma 5, sino alle parole: « pari dignità », nel testo originario...

PRESIDENTE. Quello non va in votazione, onorevole Ercole; si può votare l'emendamento Zanotti 11.1 nella formulazione proposta dal relatore.

CESARE ERCOLE. In questo caso, signor Presidente, ribadisco che il voto della Lega Nord Federazione Padana sarà contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanotti 11.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>301</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>151</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>281</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>20</i>

Sono in missione 78 deputati).

Prendo atto che l'onorevole Leo ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto votare a favore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>299</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>150</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>299</i>

Sono in missione 78 deputati).

(Esame dell'articolo 12 – A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A – A.C. 4144 sezione 14)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Burtone 12.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Burtone 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	303
<i>Votanti</i>	301
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	151
<i>Hanno votato sì</i>	123
<i>Hanno votato no</i>	178

Sono in missione 78 deputati.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	308
<i>Votanti</i>	201
<i>Astenuti</i>	107
<i>Maggioranza</i>	101
<i>Hanno votato sì</i>	199
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Sono in missione 78 deputati.

(Esame dell'articolo 13 – A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4144 sezione 15*).

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	309
<i>Votanti</i>	307
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	154
<i>Hanno votato sì</i> ...	307).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 13.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo Burtone 13.01 la Commissione esprime parere favorevole a condizione che esso venga riformulato.

A seguito di tale riformulazione, il testo sarebbe del seguente tenore: « Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, vengono definite con decreto del ministro della salute le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa la inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione ».

PRESIDENTE. Onorevole Zanotti, accetta la riformulazione?

KATIA ZANOTTI. Presidente, vorrei che il relatore rileggesse il testo riformulato, poiché se ne sta ancora discutendo...

PRESIDENTE. Onorevole Minoli Rota, potrebbe rileggere la proposta di riformulazione?

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. Presidente, il testo riformulato è del seguente tenore: « Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, vengono definite, con decreto del Ministero della salute, adottato di intesa con la Conferenza Stato-regioni, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione ».

Ai fini del coordinamento formale, segnalo che tale disposizione dovrà essere collocata dopo l'articolo 10, riguardante il trasporto.

La Commissione esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zanotti 13.02.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Zanotti se accetti la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Burtone 13.01, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, accettiamo la riformulazione proposta. Ci sembra una questione di saggezza e di buonsenso, soprattutto perché, in ragione della cremazione, è importante sottolineare l'esigenza di una uniformità per quanto riguarda la costruzione delle bare, facendo riferimento anche ad alcuni criteri riguardanti gli inquinamenti ambientali, i materiali delle bare, in particolare di quelle destinate alla cremazione, ed il trasporto delle bare stesse. Se non si stabilisce un'omogeneità a livello nazionale, si rischia l'insorgenza di incongruenze persino tra regione e regione tali da provocare qualche problema per il trasporto delle bare.

Per quanto riguarda la cremazione, è molto importante l'emendamento anche eventualmente in un testo riformulato. Alcune regioni, al riguardo, hanno fortemente innovato (penso a Bolzano che proibisce la verniciatura o prevede la costruzione delle bare con il legno dolce). È importante sotto il profilo del contenimento dei costi e del rispetto ambientale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Burtone 13.01, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	292
<i>Votanti</i>	283
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	142
<i>Hanno votato sì</i>	281
<i>Hanno votato no</i>	2

Sono in missione 78 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Zanotti 13.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	297
<i>Votanti</i>	291
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	146
<i>Hanno votato sì</i>	111
<i>Hanno votato no</i>	180

Sono in missione 78 deputati).

***(Esame di un ordine del giorno
— A.C. 4144)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato *(vedi l'allegato A — A.C. 4144 sezione 16)*.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Perrotta n. 9/4144/1 ?

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Perrotta non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

È così esaurito l'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo dell'UDC e chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, noi abbiamo già espresso le nostre opinioni attraverso gli emendamenti; avremmo potuto insieme condividere un testo di legge, che è molto atteso in questo paese (lo sappiamo), soprattutto per dare piena applicazione alla legge n. 130 del 2001 sulla cremazione. Ci sono delle parti che non ci hanno convinto; abbiamo cercato di recuperarle con gli emendamenti, tutti respinti. Annuncio pertanto l'astensione del gruppo dei DS (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita ritiene importante l'approvazione di un provvedimento legislativo che riformi i servizi fu-

nebrici e cimiteriali nel nostro paese. Era del resto questa la finalità della proposta di legge che abbiamo presentato, insieme al collega Burtone, all'inizio della legislatura. Ascoltando gli operatori del settore e gli enti locali, abbiamo sentito l'esigenza di tradurre in una proposta la richiesta di modernizzare il settore.

In conclusione chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento e annuncio il voto di astensione del gruppo della Margherita.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, credo che questa legge sia estremamente importante. Essa rinnova il dibattito che è stato fatto quando, nella scorsa legislatura, abbiamo approvato la legge del 30 marzo 2001 n. 130, che era uno degli obiettivi di tutte le associazioni cremazioniste e di tutte le persone che nel nostro paese, avendo a cuore la cremazione e la possibilità di dispersione delle ceneri, avevano portato avanti per decenni. Quella legge era arrivata a definire la pari dignità della cremazione nel nostro paese rispetto ai vari tipi di inumazione, ma non era stata poi di fatto applicata, se non in alcune realtà, proprio per la mancanza di una normativa dettagliata.

Questa revisione della legge avrebbe potuto essere l'occasione per introdurre una disciplina di dettaglio e per rendere attuabile la legge. Non lo è stata fino in fondo, malgrado alcuni emendamenti presentati dall'opposizione avrebbero ben potuto essere accolti dalla maggioranza, perché non modificavano di fatto, ma rendevano solo indisponibile al mercato questo settore della nostra vita e della nostra morte, cercando di rendere attuabili le scelte di ciascuno rispetto alla vita dopo la morte. Questo non è avvenuto, perché, da una parte, vi è stata molta fretta nel portare in aula il provvedimento

e, dall'altra, molta indisponibilità. Per cui ci rammarichiamo che non tutte le nostre istanze siano state prese in considerazione, ma nello stesso tempo consideriamo il risultato di oggi un passo avanti, perché, pur temendo che continueranno le discriminazioni nel territorio nazionale, ci saranno comunque regioni che porteranno avanti la costruzione dei forni crematori (altre che la porteranno avanti meno), ci saranno comuni che prevederanno le sale per il commiato ed altri che non lo faranno (*Commenti*)... Io continuo finché ho tempo a disposizione, perché mi pare assolutamente indecente il fatto che non si ascoltino questi temi, che pure tutti i comuni d'Italia hanno assolutamente sollecitato. Abbiamo più volte ascoltato in Commissione (ma anche al di fuori della Commissione) delegazioni di sindaci, dell'ANCI, che ci hanno chiesto un aiuto, perché i comuni erano in grande difficoltà nella gestione dei servizi funerari. Noi crediamo che anche un atteggiamento di questo tipo non renda merito agli sforzi che i comuni — anche i comuni da cui provengono molti parlamentari — hanno fatto per arrivare a questo che comunque è un risultato di media soddisfazione.

Quindi, rammaricandoci per la mancata approvazione delle nostre proposte emendative — tese, per l'appunto, a non creare un mercato in un settore in cui la dignità del cittadino deve essere collocata al primo posto —, annuncio l'astensione dal voto del gruppo di Rifondazione comunista

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Intervengo solo per annunciare l'astensione dal voto del gruppo Misto-Verdi-l'Unione per le motivazioni già illustrate dai colleghi precedentemente intervenuti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La-

morte (*Commenti — Applausi ironici*). Ne ha facoltà.

DONATO LAMORTE. Ringrazio l'onorevole Fiori, Presidente della Camera, naturalmente dei deputati, per la possibilità concessami, in questo momento di assoluta... tristezza, di prendere la parola. A nome della Casa delle libertà, che ha incaricato proprio il deputato Lamorte di fare la dichiarazione di voto finale, annuncio il voto favorevole, due volte favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza autorizza la pubblicazione, in calce al resoconto della seduta odierna, sulla base dei criteri costantemente seguiti, della dichiarazione di voto del deputato Minoli Rota.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento formale — A.C. 4144)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione — A.C. 4144)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4144, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Disciplina delle attività nel settore funerario*) (4144):

(Presenti	265
Votanti	182
Astenuti	83
Maggioranza	92
Hanno votato sì	180
Hanno votato no	2

Sono in missione 78 deputati).

Sono pertanto assorbite le abbinate proposte di legge nn. 1444, 1646, 2664 e 3763.

Sull'ordine dei lavori (ore 13,49).

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito che la prossima settimana — con discussioni generali nella giornata di lunedì e votazioni a partire da martedì, ore 15 — abbia luogo l'esame dei seguenti argomenti:

proposta di legge n. 4246-B — Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (seguito dell'esame);

proposta di legge n. 3204 ed abbinate — Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (*Approvata dal Senato*) (seguito dell'esame);

disegno di legge n. 5577 — Conversione in legge del decreto legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (*da inviare al Senato — scadenza: 3 aprile 2005*);

disegno di legge n. 5578 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (*Approvato dal Senato — scadenza: 20 marzo 2005*);

Mozione Cè ed altri n. 1-00410, sulla posizione del Governo in ordine al processo di adesione della Turchia all'Unione europea;

proposta di legge 2436 ed abbinate — Interventi per la tutela del risparmio;

disegno di legge n. 4735 ed abbinate — Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari;

proposta di legge n. 153 ed abbinate — Principi in materia di governo del territorio (seguito dell'esame).

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Boato, Cordoni, Giordano, Moroni, Rosso, Santelli, Saponara e Violante sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze urgenti
(ore 15,02).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziativa per una corretta interpretazione della normativa in materia di rifiuti pericolosi – n. 2-01445)

PRESIDENTE. L'onorevole Vianello ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01445 (*vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti sezione 1*).

MICHELE VIANELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da tempo non solo le forze dell'opposizione, ma anche parti importanti della maggioranza, soprattutto in sede di Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, hanno denunciato come l'evoluzione della legislazione in materia di rifiuti approvata durante gli anni di Governo del centrodestra non solo si sia dimostrata farraginosa e contraddittoria, ma sia anche incorsa, più volte, negli strali – peraltro corretti – dell'Unione europea, dal momento che tende a differenziarsi sensibilmente dalle direttive comunitarie, nonché dalle modalità attraverso le quali gli altri Stati membri dell'Unione affrontano lo stesso tema.

Nell'interpellanza presentata mi riferisco, in particolare, al modo con cui vengono trattati i rottami ferrosi. Mi riservo di aggiungere eventualmente qualche altra considerazione in sede di replica, dopo avere ascoltato cosa pensi il Governo in merito, e tralascio di narrare la vicenda riguardante i modi, che ritengo clamorosi, con i quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in particolare il capo di gabinetto del ministro interpellato, il notissimo professor Paolo Togni, ha affrontato la questione.

Il punto è che siamo in presenza di una normativa che sta portando al blocco, da parte della magistratura di Venezia (vorrei ricordare che, in precedenza, era stato disposto anche da parte della magistratura di Monfalcone), dello sbarco dei rottami ferrosi. Ciò perché la legislazione in questione, come ho già affermato all'inizio del mio intervento, è farraginosa e contraddittoria, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di giustizia europea

dell'11 novembre 2004, la quale ha ribadito il modo sbagliato con cui il Governo italiano ha inteso affrontare la vicenda.

In queste ore, inoltre, stiamo riscontrando un atteggiamento egualmente contraddittorio, poiché una parte della magistratura fornisce un'interpretazione differente, e probabilmente tale vicenda finirà, in maniera abbastanza discutibile, dinanzi alla Corte di cassazione.

Concludendo, vorrei sottolineare che da questa vicenda si può uscire non per via giudiziaria, bensì attraverso un'interpretazione rigorosa e corretta della legge in materia, interpretazione che deve essere difforme da quella data finora dal capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Al riguardo, vorrei segnalare che nutrono la stessa opinione sia i colleghi appartenenti all'opposizione, che hanno presentato, qualche mese fa, una proposta di legge di riforma della normativa in oggetto, sia i deputati della stessa maggioranza, i quali, attraverso il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, hanno presentato una proposta identica.

Basterebbe, pertanto, un semplice atto di volontà da parte del Governo, volto a recepire la volontà espressa dal Parlamento, perché, riguardo a tale questione, abbiamo tutti la stessa opinione, e probabilmente saremo in grado di offrire rapidamente agli operatori economici, alla magistratura e alla Commissione europea (che, come è noto, ha le sue opinioni in merito) una modalità corretta per affrontare il problema dei rifiuti pericolosi.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Stefani, ha facoltà di rispondere.

STEFANO STEFANI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, in merito a quanto indicato nell'interpellanza urgente n. 2-01445, presentata dall'onorevole Vianello e da altri deputati, al fine di inqua-

drare meglio l'infondatezza delle doglianze esposte, nonché di illustrare la complessità della materia trattata, vorrei rilevare che va fatta innanzitutto una premessa di carattere generale.

La definizione di rifiuto — o, per meglio dire l'interpretazione di essa alla quale si riferiscono l'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 ed il decreto legislativo n. 22 del 1997 — è materia tuttora non definita in tutta Europa, a distanza di più di quattordici anni dall'emanazione della direttiva 91/156/CEE, che ha innovato l'originaria direttiva 75/442/CEE.

Come è ben noto all'interpellante, poiché le circostanze riferite sono state ampiamente documentate alla Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse — di cui lo stesso onorevole interpellante è autorevole membro —, la direttiva 91/156/CEE ha introdotto nella definizione di rifiuto il termine « disfarsi », in luogo del vecchio termine « abbandonare », presente nella vecchia direttiva 75/442/CEE. Ad oggi, malgrado le numerose richieste da parte di tutti gli Stati membri e in particolare, dell'Italia, in ben quattordici anni la Commissione europea non ha mai ritenuto di fornire un'interpretazione autentica ed univoca di tale termine, da applicarsi in modo identico a tutto il territorio comunitario. La conseguenza di ciò è che, in assenza di tale intervento, l'interpretazione è stata affidata alla sola Corte di giustizia europea che, ad oggi, sul punto in esame ha emesso 55 sentenze, talora non armonizzate tra loro e, soprattutto, riferite ad un esame *a posteriori* di casi puntuali e non suscettibili di vaste interpretazioni.

In presenza di sanzioni penali a carico degli inadempienti, le leggi nazionali, mancando le indicazioni comunitarie, si sono viste costrette a fornire *a priori* tutti gli elementi necessari ai cittadini ed alle autorità di controllo, affinché questi potessero sapere con certezza se, con il loro comportamento, stessero rispettando la norma o se la stessero, invece, violando, senza attendere l'esito di una vertenza giurisdizionale basata, per utilizzare i ter-

mini utilizzati in diverse sentenze dalla Corte di giustizia europea, « sull'esame caso per caso e tenuto conto del complesso delle circostanze ». Il risultato è che, come dettagliatamente documentato nella relazione del direttore generale dell'APAT, nella sua relazione del 7 maggio 2003, depositata presso la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, sono state ad oggi emanate da tutti gli Stati membri leggi nazionali per l'interpretazione della definizione di rifiuto differenti l'una dall'altra e divergenti anche dai principi di volta in volta enunciati dalle diverse sentenze europee. A titolo esemplificativo, si potrebbe parlare di quelle adottate in Francia, in Germania e nel Regno Unito.

Malgrado la difformità dei principi contenuti nelle diverse sentenze della Corte di giustizia europea, la Commissione europea ha ritenuto di dover promuovere una procedura di infrazione solo nei riguardi dell'Italia e, a fronte delle ripetute richieste scritte da parte dell'Italia sulla necessità di avere un'interpretazione che chiarisse quale tra le altre leggi nazionali fosse quella conforme al diritto comunitario, si è limitata a rispondere che non è compito della Commissione fornire tale interpretazione, ma solo rilevare quali siano le interpretazioni difformi e che non tutte le leggi nazionali sono difformi dai principi comunitari, senza peraltro indicare, malgrado un'ulteriore richiesta scritta avanzata in tal senso dall'Italia, quali siano quelle conformi (vedi il punto n. 47 del parere motivato complementare della procedura di infrazione n. 2002/2213 del 7 luglio 2004).

La situazione appare particolarmente grave. Si consideri, poi, che il regolamento 259/93 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, pur operando un semplice rinvio alla nozione di rifiuto della direttiva comunitaria 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, presupporrebbe un'identica interpretazione in tutti gli Stati membri, onde evitare — come già capitato — che a parità di fattispecie un materiale sia considerato rifiuto in uno Stato e non rifiuto in un altro Stato.

Non appaiono in sintonia con tale quadro di presunta tranquillità in ambito comunitario non solo le precedenti relazioni della Commissione del 1995, 1997 e del 2000, ma soprattutto la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente che, a pagina 8, indica tra le azioni prioritarie da attuare nell'ambito della disciplina dei rifiuti la « precisazione della distinzione fra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e lo sviluppo di criteri adeguati per l'ulteriore elaborazione degli allegati IIA e IIB della direttiva quadro sui rifiuti ».

Colpisce la circostanza che questo venga detto a ben quattordici anni di distanza dall'emanazione della direttiva quadro 91/156. Il Parlamento italiano, sin dalle due scorse legislature si era già reso conto di ciò. Nel 1994, dopo avere chiesto ufficialmente delucidazioni alla Commissione, che non ritenne di rispondere, il Parlamento approvava un'apposita proposta di legge in sede legislativa, su iniziativa dell'onorevole Gerardini, presso la Commissione ambiente della Camera.

Il 29 settembre 1998 la Commissione ambiente della Camera approvava la risoluzione n. 7-00525, che impegnava il Governo ad operare presso la Commissione europea per porre fine a tutte le distorsioni interpretative operate dai vari Stati membri. Il 10 settembre 1999 era approvato dal Senato l'A.S. n. 4064, di iniziativa del senatore Giovannelli, che appare identico al contenuto dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2001 che ora è in discussione. Il testo era stato concordato dalla Commissione ambiente con il precedente Governo. L'unica variante rispetto alla stesura originaria dell'A.S. n. 4064 operata dall'attuale articolo 14 ed introdotta in sede parlamentare è costituita dal fatto che in quest'ultimo non è prevista l'automaticità del riconoscimento della qualità di rifiuto a tutti i materiali pericolosi. D'altro canto, la stessa direttiva 91/689 relativa ai rifiuti pericolosi rinvia alla definizione generale della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156; e

quindi anche per i materiali pericolosi occorre accertare se sussista il requisito di « disfarsi ».

L'iniziativa della Commissione ambiente della scorsa legislatura, pienamente condivisibile, trova la massima espressione e giustificazione nella relazione della proposta di legge, che solo per questioni temporali non posso qui riportare.

Inoltre, veniva emanata dal precedente ministro dell'ambiente una circolare interpretativa in data 28 giugno 1999 nella quale, su richiesta conforme di tutte le regioni, veniva riconosciuta la qualità di non rifiuto a tutti i materiali, sostanze e oggetti che, sin dall'origine e senza necessità di alcun processo di recupero, presentassero le caratteristiche indicate nelle varie sezioni quarte del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. A proposito di quest'ultimo, redatto dal precedente Governo, va detto che, nell'ambito della procedura di infrazione che ha portato alla sentenza del 7 ottobre 2004, la Commissione ha contestato all'Italia solo l'assenza dell'indicazione delle quantità massime (a breve sarà inviata una nuova stesura del decreto contenente tale elemento per centinaia di tipologie di recupero e tipologie di rifiuto), ma non la circostanza che dalle operazioni di recupero derivassero le materie prime secondarie indicate in varie sezioni del decreto medesimo.

La Commissione, come risulta anche dalla procedura di infrazione promossa contro l'Italia, ha stralciato tale contestazione, in attesa di esaminare le circa 800 pagine inviate all'epoca dal Governo italiano descriventi tutte le operazioni di recupero contenute nel decreto ministeriale del 5 febbraio 1998.

Come si vede, quindi, il Governo attuale con l'articolo 14 ha ripreso un'iniziativa del precedente Governo e del precedente Parlamento, non innovando in aula la disciplina. La legge n. 308 del 2004 non fa che riproporre tale situazione. Nelle controdeduzioni alla procedura di infrazione l'Italia in decine di pagine ha esposto tutte le argomentazioni sopra citate in estrema sintesi con un esame puntuale non solo di tutte le vicende parlamentari italiane, ma

anche della contraddittorietà delle varie sentenze della Corte di giustizia, senza ottenere, purtroppo, esaustive risposte da parte della Commissione.

In tutto questo contesto, oggi si tratta comunque di ottemperare alla sentenza dell'11 novembre scorso, anche alla luce del sopraggiunto articolo della legge n. 308 del 2004. A parte la necessità di riproporre in sede comunitaria la problematica di tutta la situazione anche per chiedere uniformità di interpretazione fra le varie leggi nazionali, il Governo è impegnato a trovare nell'ambito della delega comunitaria una soluzione di principio che consenta di rispettare le indicazioni della Corte, ma che tenga anche presente che una soluzione da individuare in ordine alla definizione di materia prima secondaria (che in base al disposto comunitario non può essere considerata un rifiuto) comporta un riflesso determinante e decisivo non solo sul settore della siderurgia, al quale solo si applica per ora la sentenza dell'11 novembre 2004, ma a tutto il mercato delle materie prime secondarie, di vitale importanza per un paese come il nostro che, povero di materie prime, impegna nei cicli produttivi circa il 50 per cento di materie prime secondarie derivanti dal recupero dei rifiuti.

A tutto ciò si aggiunga che in base alla consolidata giurisprudenza — sono questa e non altre le conclusioni indicate dalla circolare del capo di gabinetto — la direttiva comunitaria non è *self executing*, cioè direttamente applicabile nell'ordinamento italiano. Occorre, quindi, correttamente riportare tutta la circolare citata o, almeno, una parte significativa della medesima e non un solo stralcio. La circolare, fra l'altro, precisava che: «... La circostanza non merita ulteriore approfondimento, essendo riconosciuta dalla stessa Corte di giustizia oltre che dalla Corte di Cassazione».

Tuttavia, la precisazione appare opportuna in quanto il quesito si incentra sulle possibilità che la definizione italiana di rifiuto, come interpretata dal legislatore nazionale, sia stata direttamente modifi-

cata da una sentenza della Corte di giustizia che ha interpretato una direttiva non direttamente applicabile.

Ciò posto, occorre ricordare che le sentenze interpretative della Corte di giustizia producono effetti solo sulla norma comunitaria interpretata e non sull'ordinamento degli Stati membri. Sarà poi la norma comunitaria nell'interpretazione data dalla Corte ad esplicare o meno effetti diretti nell'ordinamento interno a seconda della propria natura.

Si parla di immediata applicabilità di una norma comunitaria, avente effetti diretti, quando la norma incide direttamente sulle situazioni soggettive dei cittadini degli Stati membri. Tale fattispecie non ricorre quando, come nel caso della direttiva cui si riferisce la sentenza interpretativa dell'11 novembre 2004 della Corte, la norma comunitaria pone obblighi non per i cittadini ma per gli Stati membri e può essere applicata nei vari ordinamenti solo attraverso l'intervento del legislatore nazionale.

Come ha più volte affermato la Corte costituzionale, solo le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono, senza tuttavia produrre effetti estintivi, rispetto alle norme nazionali con esse incompatibili. Esclusivamente in tale evenienza le autorità nazionali hanno il potere-dovere di risolvere il contrasto disapplicando la norma nazionale.

Come detto, nel caso in esame siamo in presenza di una norma comunitaria non direttamente applicabile. Di conseguenza, non insorge diretto contrasto tra la norma comunitaria, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, e la norma nazionale con essa incompatibile. Infatti, le due normative si muovono su piani differenti e sono collegate esclusivamente dall'intervento del legislatore nazionale. Pertanto, le autorità nazionali non potranno né dovranno disapplicare la norma nazionale, dato che la soluzione del conflitto è rimessa all'organo legislativo.

Per altro verso si osserva che, con la sentenza 11 novembre 2004, la Corte di giustizia non ha fornito (né avrebbe potuto) un'interpretazione esaustiva dell'ar-

articolo 1 della direttiva 75/442/CEE, ma si è limitata a dichiarare come tale articolo non vada interpretato. Di conseguenza, qualora per assurdo si volesse ritenere possibile la disapplicazione della definizione italiana di rifiuto, risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002, si dovrebbe fare diretto riferimento alla definizione comunitaria, ancora gravemente incompleta, come evidenziato nel sesto programma d'azione per l'ambiente, dove si dà atto dell'incerta distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che rifiuto non è.

Inoltre, la disapplicazione della definizione italiana di rifiuto comporterebbe il venir meno, per gli operatori privati e pubblici, per gli organi di controllo e per i magistrati, di quei criteri di certezza e di uniforme applicazione delle norme necessari per il corretto svolgimento delle attività ed indispensabili quando vi sia la possibilità di incorrere in sanzioni penali o il dovere di irrogarle.

La disapplicazione della definizione italiana di rifiuto comporterebbe, quindi, l'applicazione diretta delle disposizioni della direttiva 75/442/CEE, in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Pertanto, in risposta ai quesiti sottoposti, questo ministero, nelle more di una nuova formulazione della definizione di rifiuto aderente ai principi comunitari ed in attesa che la Commissione meglio identifichi e precisi detti principi, ritiene che le capitanerie di porto e, più in generale, le autorità nazionali siano ancora vincolate all'interpretazione autentica che l'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 offre dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 22 del 1997; che la norma nazionale, risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002, non possa essere disapplicata con diretta applicazione della direttiva 75/442/CEE.

Si osserva, poi, che l'intera materia dei rottami ferrosi e non ferrosi forma oggetto

delle disposizioni e delle modifiche normative introdotte dalla legge 15 dicembre 2004 n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). Di conseguenza, anche a tale norma, che fa espressamente salvo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002, sarà necessario fare riferimento per determinare la disciplina applicabile ai rottami ferrosi.

Nulla di innovativo, quindi, nella risposta del capo di gabinetto, ma una fotografia della situazione a legislazione vigente.

È lo stesso interpellante a riconoscere il principio sopra enunciato, laddove pone in prima luce il decreto legislativo n. 22 del 1997 come attuazione della direttiva comunitaria. Quindi, è proprio la norma dell'ordinamento interno a prevalere sino alla sua modifica e non la direttiva comunitaria. Il complesso della disciplina italiana come delineata dal precedente Governo, che il Governo peraltro intende modificare con la delega, comprende non solo il decreto legislativo n. 22 del 1997, ma anche il decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, con l'indicazione al punto 3.1.4 e 3.2.4 delle materie prime secondarie siderurgiche.

Se a ciò si aggiunge la circolare sopra citata del precedente ministro dell'ambiente del 28 giugno 1999 e la considerazione che, come ampiamente dimostrato, l'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 è la fedele riproposizione dell'atto Senato 4064 presentato dalla Commissione ambiente nella precedente legislatura, il quadro di riferimento appare completo.

Non si comprende, infine, in tale contesto la portata della frase contenuta nell'interpellanza « dare certezza agli operatori portuali, ai trasportatori, alle acciaierie particolarmente esemplificando le procedure e gli adempimenti burocratici in materia, uniformando la norma italiana a quella degli altri paesi europei ». Non è chiaro, alla luce di quanto sopra riportato, a quale normativa e a quale paese si sia voluto fare riferimento. Non è chiaro poi come si dovrebbe agire, a giudizio degli

interpellanti, per tutti gli altri settori contemplati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che trattano materie prime secondarie (carta, legno, vetro, plastica, inerti). Va anche aggiunto che procedure semplificate per i trasportatori esistono già nell'articolo 30, commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo n. 22 del 1997, alle quali i medesimi possono far ricorso.

Relativamente al particolare problema della fase di transizione per i rottami metallici da un regime all'altro, ferma restando la necessità di affrontare comunque il disposto della sezione 4 dei punti 3.1.4 e 3.2.4 del decreto ministeriale del 5 marzo 1998, si potrà ovviare con un regime transitorio, incentrato sulla considerazione che, in attesa della risposta alla domanda di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, che verrà presentata dalle acciaierie, possa essere consentito alle medesime di continuare ad operare senza soluzione di continuità. In tal senso, si ricorda che sono in pubblicazione le linee guida per il settore siderurgico, previste dal decreto legislativo n. 372 del 1999 e che sta per essere emanato il decreto che riforma tale provvedimento, in attuazione della delega comunitaria, che consentirà fra l'altro di far fronte alla procedura comunitaria di infrazione a carico dello Stato italiano, che nella scorsa legislatura aveva ritenuto di attuare la direttiva 96/61 CEE con il solo riferimento agli impianti esistenti. È del tutto ovvio che tale situazione transitoria potrà riguardare solo quei rottami ferrosi che in base alla sentenza della Corte non debbano essere considerati come materie prime secondarie, ma rifiuti e non certo quei rottami ferrosi, che in base alla disciplina vigente dovevano già considerarsi rifiuti.

A titolo di notizia, e concludo, è pervenuto proprio ieri l'ordine di sequestro da parte del giudice per le indagini preliminari di Venezia della nave che trasportava materiali ferrosi. Ciò sulla base della vigenza della legge n. 308 del 2004 e del principio di non applicazione diretta della sentenza della Corte di giustizia nel diritto interno.

PRESIDENTE. L'onorevole Vianello ha facoltà di replicare.

MICHELE VIANELLO. Mi permetta, Presidente, di fare una battuta al sottosegretario Stefani. Poiché in realtà gli interpellanti siamo noi, mi sarei aspettato che l'estensore di quella nota, probabilmente il noto professor Togni, fosse lui a risponderci e non che ci ponesse domande, perché altrimenti si inverte l'ordine! Poiché siamo noi gli interpellanti, e non il sottosegretario, mi sarei aspettato qualche risposta e non delle domande! Ciò peraltro indica il modo un po' singolare con il quale il Governo affronta questa materia.

Detto ciò, il fatto è che non ci siamo. Il famoso articolo 14, lungamente citato nella risposta del sottosegretario, è il modo attraverso il quale il Governo italiano ha inteso rispondere, in maniera sbagliata, ad un tema posto dalla magistratura italiana, quando nei porti di Monfalcone e di Venezia cominciò a sequestrare carichi di rottami ferrosi, sostenendo che si trattava di rifiuti e che dunque, trattandosi di rifiuti, dovevano essere sottoposti a quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 1997. La risposta del Governo italiano non è stata quella di esemplificare e di chiarire, bensì è stata quella di dire: i rifiuti ferrosi non sono ferrosi, perciò li tiriamo fuori. Questo infatti è l'oggetto del contendere con la Commissione europea, non altro! E questo è quanto successivamente la Commissione europea ha sollevato nei confronti dell'Italia, aprendo formalmente una procedura di infrazione. Questo è dunque l'oggetto del contendere!

Peraltro, sottosegretario, vorrei ricordarle come nel corso di questi quattro anni l'Italia sia diventata « *recordman* » in Europa sotto il profilo delle procedure di infrazione in materia ambientale. Ormai, ogni volta che l'Italia interviene a livello legislativo in materia ambientale, la Commissione europea apre immediatamente una procedura di infrazione. Non so se si tratti di una persecuzione nei confronti dell'Italia; il Governo di centrodestra e, soprattutto, il capo di gabinetto del ministro dell'ambiente, la persona che vera-

mente dirige quel ministero, ci sta portando in rotta di collisione con i principi e le direttive comunitarie in materia di ambiente.

L'Italia si classifica come « *recordman* » (andate ad esaminare i dati della Commissione europea) in tale situazione. Forse, gli altri paesi sono privilegiati o non hanno avuto un Presidente del Consiglio che ha retto per sei mesi le sorti della vicenda, ma, con riferimento a certe materie, interloquiscono, segnalano i problemi e, alla fine, non si trovano nella nostra situazione.

Il tema vero non è quello di sottrarre qualche cosa dalla definizione di rifiuto. Permetta anche a me di leggere alcune considerazioni espresse dalla Commissione europea: in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da esse trasposte, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario.

Come noto, soprattutto in materia ambientale, il diritto comunitario è quanto fa aggio.

La Corte di giustizia ha stabilito che si potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'articolo 175 del Trattato e della direttiva 75/442/CEE, come modificata, all'uso da parte del legislatore nazionale; mi riferisco alle modalità di prova, come le presunzioni *iuris et de iure* che abbiano l'effetto di restringere l'ambito di applicazione della direttiva, escludendone sostanze, materie o prodotti che rispondono alla definizione del termine rifiuto, ai sensi della direttiva. L'esistenza di un rifiuto, ai sensi della direttiva, deve essere accertata, alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto delle finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicare l'efficacia.

Ciò che viene contestato all'Italia è che l'operazione messa in piedi attraverso l'articolo 14 tende a togliere dal novero dei rifiuti parti importanti di ciò che noi scartiamo. Le parti importanti di ciò che scartiamo, se non controllate, hanno effetti disastrosi da un punto di vista ambientale.

L'esempio palese di tutto ciò si è verificato quando, al di fuori di questo con-

trollo, in una nota acciaieria di Vicenza è pervenuto dal Canada un rifiuto che conteneva, come il sottosegretario sa benissimo, una certa sostanza radioattiva. Di ciò stiamo discutendo. Vi è, a tale riguardo, l'interpretazione dell'ineffabile professor Togni (capisco che l'Italia abbia un gran bisogno di rottami ferrosi), ma la questione è che arrivano o potrebbero giungere nel nostro paese materiali non controllati, non sottoposti ad una certa disciplina, non puliti, che potrebbero pregiudicare l'ambiente e la salute dei nostri concittadini. Questo è l'oggetto del contendere.

Come noto, sono soprattutto gli acciaiari a « tirare la giacchetta »; in considerazione del fatto che l'applicazione della normativa in materia di rifiuti, così come previsto dal recepimento italiano della direttiva 75/442/CEE, può comportare un aggravio di costi e passaggi burocratici maggiori, sono i suddetti a chiedere di uscire dal novero di rifiuti. Il problema tuttavia non è questo, ma quello relativamente al quale avrei gradito rispondesse l'ineffabile professor Togni.

Se la procedura burocratica italiana è così complicata, nulla toglie che si possa semplificare, passando, ad esempio, da 10 passaggi a 5. Il sottoscritto (ringrazio per il fatto che io sia stato considerato come un autorevole esponente della Commissione bicamerale) insieme al presidente della suddetta ha incontrato i funzionari dell'Unione europea, i quali hanno lanciato un monito, consigliando di fare attenzione, dato l'assoluto rigore che c'è, relativamente all'interpretazione del termine rifiuto (a tale riguardo si rimanda a quella direttiva dalla quale non ci si schioda, perché la Corte di giustizia si è espressa in tal senso). Poi tutto ciò che riguarda le modalità di applicazione di quanto detto in Italia, le procedure usate, la « sburocratizzazione », è un problema nostro (così ci è stato detto). « Sburocratizzatevi », dicono, senza uscire dal novero di rifiuto! Occorre seguire un'altra strada.

In questo scontro ideologico con l'Europa, l'Italia ha scelto la strada sbagliata

continuando, procedura di infrazione dopo procedura di infrazione, a percorrere una strada difficoltosa.

La magistratura italiana rispetto a ciò si muove in modi diversi: ci sono porti nei quali si dà la prevalenza alla legislazione nazionale e porti nei quali si dà la prevalenza alle sentenze della Corte di giustizia. Questo dà luogo ad un problema relativo alla concorrenza, in quanto è evidente che, nei porti in cui la magistratura si muove in un modo, si scarica, mentre in altri porti ovviamente non si scarica.

Per tale motivo insistiamo sulla necessità di agire in modo uniforme; infatti, non è possibile che il porto di Venezia sia penalizzato perché la magistratura agisce in modo più rigoroso rispetto a Ravenna, dove si muove in un altro modo.

La scelta del giudice per le indagini preliminari di dissequestrare ha avuto quale immediato effetto il fatto che la procura di Venezia ha deciso di ricorrere in Cassazione. Francamente, preferisco sempre la strada della politica rispetto a quella giudiziaria, preferisco cioè che il Parlamento si faccia carico del problema e, in sintonia con la Corte di giustizia e con la Commissione europea, ridefinisca il termine di rifiuto.

Come dicevo all'inizio, giacciono due identiche proposte di legge concordate con la Commissione europea: una che io stesso ho presentato e l'altra del collega Paolo Russo di Forza Italia.

Seguendo quella strada potremo fornire in tempi brevissimi agli operatori portuali, alla magistratura e a tutti coloro che ci sollecitano una soluzione a questo problema. Se invece, come in quella risposta, in modo pervicace si continua lungo la strada dello scontro con la Commissione europea, continueremo a creare problemi per il nostro paese.

Sono preoccupato fino ad un certo punto perché, per nostra fortuna, speriamo che, tra un anno, l'egregio professor Togni torni a fare il suo mestiere di consulente di una grande azienda privata di rifiuti — in ciò si evidenzia anche qualche conflitto di interessi —, con l'au-

gurio di trovare qualcuno che, in sintonia con l'Unione europea e con il nuovo Parlamento, dia certezza agli operatori.

**(Rinvio interpellanza urgente Lion
n. 2-01429)**

PRESIDENTE. Avverto che, su richiesta del Governo e con il consenso del presentatore, lo svolgimento dell'interpellanza urgente Lion n. 2-01429 è rinviato ad altra seduta.

(Completamento di opere finalizzate a risolvere i problemi della viabilità modenese — n. 2-01464)

PRESIDENTE. L'onorevole Manzini ha facoltà di illustrare l'interpellanza Violante n. 2-01464 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 2), di cui è cofirmataria.

PAOLA MANZINI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, dottor Moffa, ha facoltà di rispondere.

SILVANO MOFFA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, si deve anzitutto confermare ed assicurare agli onorevoli interpellanti che le problematiche relative alla viabilità del territorio modenese sono da tempo all'attenzione del Governo.

Con riferimento ai quesiti posti nell'interpellanza cui si risponde, si ricorda che la Convenzione stipulata in data 28 aprile 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS Spa, la regione Emilia-Romagna e la provincia di Modena prevede che tre interventi su strade già di competenza dell'ANAS e successivamente trasferite agli enti locali siano completati, a carico della società stradale e del bilancio dello Stato, direttamente dall'amministrazione provinciale di Modena.

I tre interventi in questione sono stati adesso inseriti nel piano decennale 2003-

2012 dell'ANAS, in corso di approvazione. Trattasi dei seguenti interventi: strada statale n. 255 « di San Matteo della Decima » – variante all'abitato di Nonantola, dal chilometro 7,626 al chilometro 13,725 per un importo aggiornato di 18 milioni 244 mila 919 euro; strada statale n. 467 « Pedemontana » – collegamento Modena-Sassuolo e adeguamento della strada provinciale n. 467 da Fiorano alla strada provinciale n. 15 di Magreta per un importo aggiornato di 31 milioni 487 mila 506,97 euro; strada statale n. 569 « di Vignola » – lavori di costruzione della variante denominata « Nuovo ponte di Vignola » per un importo aggiornato di 17 milioni 330 mila 361,78 euro.

Gli interventi indicati, che traggono origine dai precedenti accordi di programma 1998-1999 e 2000, già oggetto di appalti successivamente rescissi, sono stati riprogettati. La riprogettazione, tuttavia, ha comportato l'aggiornamento dei costi con incremento rispetto alle coperture precedentemente individuate.

Pur tuttavia l'ANAS fa presente che l'inserimento degli interventi in questione nel piano decennale consentirà la totale copertura finanziaria nella prossima programmazione triennale, risolvendo così le diverse problematiche che sono state evidenziate.

Infine, per quanto attiene alla convenzione stipulata in data 28 aprile 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS Spa, regione Emilia-Romagna e provincia di Modena, l'ANAS ha confermato la piena disponibilità ad accogliere le richieste della regione Emilia-Romagna di corrispondere le somme già disponibili per i lavori iniziati su strade declassificate a provinciali ed ancora in corso, nelle more della modifica dell'articolo 4 della convenzione medesima.

La proposta di modifica dell'articolo 4 della convenzione avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha il solo scopo di indicare esplicitamente la procedura in grado di assicurare la certezza dei finanziamenti integrativi per il completamento delle opere di cui trattasi,

in conformità alle norme relative al finanziamento e alla realizzazione delle opere da parte di ANAS Spa.

Queste norme, infatti, prevedono che le maggiori occorrenze finanziarie debbano essere incluse in contratti di programma di durata almeno triennale e che le attività dell'ANAS siano inquadrate in piani pluriennali. Il Ministero, di intesa con l'ANAS, si è attivato ed ha già inserito le maggiori occorrenze per le tre opere in parola, valutate in circa 98 milioni di euro, nel piano decennale 2003-2012.

Pertanto, non corrisponde al vero che la richiesta di modifica dell'articolo 4 della convenzione possa aver determinato il fermo dei lavori del « nuovo ponte di Vignola », legato piuttosto a vicende amministrative indipendenti dal nuovo assetto progettuale richiedente i finanziamenti aggiuntivi.

Si conferma, in conclusione, l'impegno derivante dalle norme di legge relative al trasferimento alle regioni della rete stradale che prevedono che i lavori in corso alla data del trasferimento, ovvero con bandi di gara autorizzati al 31 dicembre 2000, saranno completati con oneri a carico dello Stato e dell'ANAS, ed in tale previsione rientrano le opere della convenzione in parola con l'amministrazione provinciale di Modena.

Anche per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pertanto, nulla osta a che l'ANAS trasferisca all'amministrazione provinciale di Modena le risorse già disponibili.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzini ha facoltà di replicare.

PAOLA MANZINI. Signor Presidente, naturalmente prendo atto con piacere della valutazione conclusiva della risposta del sottosegretario Moffa circa l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasferire già le risorse disponibili. Tali risorse sono pari a 67 milioni di euro.

Signor sottosegretario, lei non ha citato tale dato, ma voglio naturalmente che resti agli atti anche durante lo svolgimento

dell'interpellanza e non solo nel testo della stessa. A 67 milioni di euro, infatti, corrispondeva l'ammontare delle risorse oggetto di gara per le tre opere cui lei faceva riferimento. Tale cifra era di competenza dell'ANAS già dal 2000 e sulla base dell'atto di convenzione predisposto e sottoscritto nell'aprile 2004 questa somma deve essere trasferita alla provincia di Modena.

Come lei stesso diceva, naturalmente quelle risorse non sono sufficienti. D'altra parte, quando sono iniziati gli incontri con la regione, la provincia, l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato posto il tema di come risolvere un gravissimo problema determinatosi alla luce delle uniche tre opere avviate nella provincia di Modena durante l'ultima fase del decennio scorso, appartenente al secolo appena concluso. Ebbene, per tutte e tre eravamo di fronte, in un modo o nell'altro, all'impossibilità di procedere ai lavori.

Vi erano peraltro alcune differenze. Infatti, mentre è vero che per il quarto lotto della Modena-Sassuolo vi è una rescissione contrattuale e che per la variante di Nonantola, a seguito di ricorso, vi è una riprogettazione e deve essere chiuso il contenzioso con la ditta appaltatrice, per quanto riguarda il Nuovo Ponte di Vignola non vi sono ostacoli a procedere, ma il cantiere è fermo dalla primavera dello scorso anno.

Sono state determinate già da tempo le nuove risorse necessarie per far fronte ai maggiori costi, dovuti essenzialmente, signor sottosegretario, ad oneri espropriativi che erano stati mal calcolati dall'ANAS e che consentono in questo caso, come raramente accade in Italia, di procedere alla realizzazione di un'opera impegnativa senza ricorsi da parte di privati. Per tale ragione, ci si è trovati di fronte a una dotazione di risorse superiore rispetto a quella originariamente prevista. Si tratta, dunque, di un cantiere che può procedere.

Si è lavorato ad una convenzione su tutte le opere in quanto, congiuntamente con l'ANAS, si è ritenuto che tali opere dovessero essere trasferite all'amministrazione provinciale di Modena, che nel frat-

tempo stava assumendo le competenze su quella rete stradale, e perché in tal modo almeno le risorse allora disponibili — vale a dire 67 milioni di euro — potevano essere utilizzate per far procedere i lavori eseguibili ai quali ho fatto riferimento. Nel caso contrario, non vi era ragione per tenere insieme le tre opere, anziché procedere separatamente.

Signor sottosegretario, prendo atto della sua risposta. Prendo altresì atto che il Governo ha provveduto a stanziare le risorse aggiuntive nel nuovo piano decennale dell'ANAS 2003-2012. Tuttavia, ciò che si attende da mesi è la firma del verbale di trasferimento dall'ANAS alla provincia della strada Pedemontana-Nuovo Ponte di Vignola per la quale i cantieri sono fermi e per cui esiste sufficiente dotazione di risorse rispetto a quanto già in competenza all'ANAS e a quanto può essere trasferito all'amministrazione provinciale. Pertanto, prendo atto della risposta rassicurante che è stata fornita in questa occasione, ma chiedo con fermezza che ci si attivi affinché la firma di tale verbale non sia ulteriormente rinviata, in modo tale che i cittadini possano contare, come è giusto, sulla conclusione in tempi rapidi di un'opera attesa da tempo e appaltata nel 2001.

(Iniziativa per la predisposizione di piani di emergenza e per una corretta informazione della popolazione del Nord Est Italia in relazione alla centrale elettronucleare di Krsko (Slovenia) — n. 2-01449)

PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01449 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3).

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, la centrale nucleare di Krsko rappresenta uno dei maggiori rischi per la sicurezza dell'intera Italia settentrionale, dell'Austria meridionale e in particolare della Carinzia, della Slovenia e della Croazia.

La centrale di Krsko ha in funzione un reattore Westinghouse da 632 megawatt,